

R.G. n. [REDACTED] /2020

**Avv. SERGIO ALGIERI**Via P. Calamandrei, 10 - 87041 Acri (CS)  
Tel. 0984 913097 - Cell. 339664677TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE  
SEZIONE FERIALE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 1 [REDACTED] /2020 promosso da:

T. [REDACTED] nata a [REDACTED] il 10.7.1969 - C.F. [REDACTED]  
 T. [REDACTED] domicilio, domiciliata a Acri, alla via P. Calamandrei, n. 1, presso lo studio dell'avv. Sergio Algieri (cod. fisc. LGRSRG69B11A053K - pec: avv.sergioalgieri@pec.giuffre.it), che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;

**Ricorrente**

E

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro, legale rappresentante p.t.;

**Resistente contumace**

Oggetto: Diritto alla precedenza degli insegnanti nei trasferimenti interprovinciali per assistenza al figlio in condizione di handicap

Il Giudice dott.ssa Alessandra Angiuli,  
 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.8.2020,  
 letti gli atti di causa;

**FATTO E MOTIVI**

Con ricorso *ex art.* 700 c.p.c., depositato in cancelleria il 31.7.2020, [REDACTED] esponeva: di essere docente di scuola secondaria di II grado cl. 046, attualmente in assegnazione provvisoria, con contratto part-time di 9 ore, presso l'IPC [REDACTED] S. Petri-Santoni di Crotone [REDACTED] e di essere stata trasferita nell'a/s



2016/2017 presso l'A.T.O 0001 della Regione Puglia ove è attualmente titolare; che negli a.s. 2016/2017 e 2017/2018 non aveva ottenuto trasferimento o assegnazione provvisoria e aveva usufruito di un periodo di aspettativa non retribuita; che per l'a.s. 2019/2020 non aveva ottenuto il trasferimento ma era stata assegnata in utilizzazione, sussistendone i requisiti, presso l'IPSLA [redacted] di C[redacted]; che - presentata domanda di mobilità/trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2020/2021 indicando le sedi di preferenza e invocando il riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 33 co. 5 l. n. 104/1992 per assistenza al figlio minore disabile - l'Amministrazione aveva negato il beneficio in quanto la condizione di disabilità del figlio non era in condizioni di gravità ex art. 3 co. 3 l. n. 104/1992; che suo figlio [redacted], era affetto da [redacted] che l'art. 13 del CCNL sulla mobilità per il triennio 2019/2021 avrebbe dovuto essere interpretato in senso conforme alla Costituzione, essendo già stata tale interpretazione adottata dalla giurisprudenza per i trasferimenti dei lavoratori; che nel caso di specie il figlio della ricorrente da settembre 2019 aveva iniziato un atteggiamento di [redacted] in [redacted] non [redacted] la patologia [redacted] aveva fatto seguire al bambino ed ai suoi genitori un percorso [redacted] il minore aveva necessità di [redacted] di entrambi i genitori; che ella aveva diritto al trasferimento con precedenza assoluta; che il *periculum in mora* era costituito dall'imminente scadenza del contratto di lavoro part-time al 31.8.2020. Chiedeva, pertanto, previa disapplicazione delle norme del CCNL sulla mobilità su richiamate, il riconoscimento in via cautelare e in termini assoluti, del suo diritto alla precedenza nelle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021 e l'ordine all'Amministrazione di assegnazione e/o trasferimento anche in soprannumero in una delle Istituzioni scolastiche indicate nella domanda.

L'Amministrazione resistente non si costituiva, nonostante la regolare







Deve ritenersi pertanto sulla base delle condizioni concrete del minore e della necessità che la madre non si allontani dal luogo di residenza dello stesso per assisterlo adeguatamente, che l'interpretazione data dalla Corte di Cassazione in caso di trasferimento sia applicabile, in via cautelare e d'urgenza, anche alla fattispecie in esame che concerne una domanda di assegnazione.

Essendo documentalmente provata per la ricorrente la sussistenza del primo requisito, atteso che la [redacted] ha [redacted] all'altro requisito (applicabilità della norma di settore ai soli trasferimenti intraprovinciali), deve rilevarsi quanto segue.

Questo Tribunale ritiene di condividere l'orientamento già espresso da alcuni giudici di merito (Corte App. Catanzaro, sez. lav., 21.5.2020, n. 410/2020; Trib. Cosenza, Sez. Lavoro, ord. n. 12585 del 27.7.2018; Trib. Busto Arsizio, ord. 27.12.2017; Trib. Cagliari, ord. 7.9.2017), secondo il quale l'art. 13 punto IV si pone in contrasto con l'art. 33 co. 5 della l. n. 104/1992 che consente al lavoratore di cui al co. 3 di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.

I rapporti tra contratto collettivo del dipendente pubblico e la legge sono disciplinati dall'art. 2 co. 2 del d.lgs. n. 165/2001 che dispone che il contratto collettivo può derogare alla legge, ma che ciò non sia possibile quando si tratti di disposizioni dirette ad attuare fondamentali principi di solidarietà sociale, costituzionalmente garantiti.

Non può revocarsi in dubbio, peraltro, che la disciplina della legge n. 104/1992 costituisca norma imperativa inderogabile, in quanto volta ad attuare fondamentali diritti della persona affetta da handicap, prevedendosi l'eliminazione di tutti gli ostacoli, materiali e giuridici che ne possono limitare il regolare dispiegarsi della vita di relazione.

Tale norma, evidentemente attuativa dei principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione, non deve ritenersi derogabile per effetto di una contrattazione collettiva, con la conseguenza che la precedenza prevista dalla legge speciale in materia di diritti volti a garantire l'integrazione sociale e l'assistenza delle persone handicappate non può



essere derogata da un contratto collettivo nazionale.

Anche sotto il profilo della giustizia sostanziale, deve rilevarsi che il C.C.N.L. introduce un evidente trattamento discriminatorio tra i docenti, in quanto se attribuisce il diritto di precedenza nella mobilità provinciale e nella procedura di assegnazione provvisoria, tale diritto non può essere escluso proprio nella mobilità interprovinciale, in quanto è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diviene più difficile se non impossibile provvedere alla cura del disabile, soprattutto nel caso in cui il docente è l'unico referente dello stesso (cfr. al riguardo Trib. Alessandria, sent. n. 201/2018).

Ciò posto, ritiene il giudicante che, nella fattispecie in esame, sia ravvisabile altresì il requisito del *periculum in mora*.

Ed invero, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, l'attesa dell'esito di un giudizio ordinario - tenuto conto dell'imminente aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto - determinerebbe un pregiudizio non risarcibile per equivalente in quanto determinerebbe il pericolo concreto che si verifichi un pregiudizio imminente ed irreparabile a beni di rilevanza costituzionale quali il diritto alla salute della madre della ricorrente, affetta da handicap grave.

Né può ritenersi, come sostengono i resistenti, che il *periculum in mora* possa dirsi escluso in quanto la ricorrente avrà comunque l'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2020/2021 in quanto non risulta che la relativa procedura al momento si sia conclusa o che la ricorrente abbia ottenuto tale assegnazione.

L'istanza cautelare va pertanto accolta con declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento presso la sede disponibile, tra quelle dalla stessa indicate nella domanda di mobilità interprovinciale con la precedenza di cui all'art. 33 co. 5 della legge n. 104/1992.

Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n.

[REDACTED]



P.Q.M.

In accoglimento dell'istanza cautelare:

- dichiara il diritto della ricorrente alla precedenza degli insegnanti nei trasferimenti interprovinciali per assistenza al figlio portatore di handicap;

- ordina al M.I.U.R. di disporre, in via cautelare, l'assegnazione della ricorrente alla sede più vicina al proprio domicilio tra quelle risultanti disponibili come da domanda;

- condanna il Ministero a [redacted] e  
a [redacted] e  
a [redacted]

- dispone la trasmissione del fascicolo al giudice titolare del procedimento di merito.

Si comunichi.

Crotone, 2 settembre 2020

Il Giudice

dott.ssa Alessandra Angiuli

i

